

Mail Club

La presente Mail rientra nelle attività di ricerca, approfondimento e condivisione sui temi della Cultura d'impresa svolta da Vescovo | Cultura d'Impresa Club.

L'arte della buona governance

Procedure di allerta per la crisi e l'insolvenza d'impresa

PREMESSA

Lo scorso 30 ottobre 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. 30 ottobre 2017, n. 254) la L. 19 ottobre 2017, n. 155 con la quale è stata conferita la «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza».

Il termine prefissato dalla Legge è di **dodici mesi dall'entrata in vigore della medesima**, periodo entro il quale il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali individuate nella Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 27 gennaio 2012, n. 3, nonché per la revisione dei privilegi e delle garanzie.

La norma tra l'altro impone al Governo di prevedere:

- **meccanismi di rilevamento tempestivo e di segnalazione delle imprese in crisi** (basti pensare che Agenzia e Istituti come ad esempio l'Agenzia delle entrate e l'Inps, saranno obbligate a segnalare come in stato di crisi le imprese non in regola con i versamenti);
- un nuovo **organismo per la gestione preconcorsuale delle crisi d'impresa**;
- obbligo di istituzione del **collegio sindacale per le srl** a determinate condizioni.

1. Procedure di allerta

L'art. 4, L. 155/2017 prevede l'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori.

Sono inoltre previste **misure premiali**, sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale, in favore dell'imprenditore che proporrà tempestivamente un'istanza agli organi competenti.

Appare del tutto evidente che la precedente revisione del concordato e degli accordi di ristrutturazione non ha centrato l'obiettivo di far emergere in tempo la crisi d'impresa al fine di salvaguardare la continuità aziendale e tutelare maggiormente il ceto creditorio.

Gli studi e le ricerche disponibili hanno evidenziato che, con riferimento ai concordati preventivi, nelle procedure aperte da 5 anni, la percentuale di creditori

chirografari effettivamente soddisfatta è decisamente inferiore al 10%.

La legge delega sembra risolvere alcune lacune della vecchia impostazione, dando un ruolo centrale all'organismo istituito presso la Camera di commercio.

2. Camera di commercio: nuovo organismo

Di estremo interesse è la previsione di un organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi, da istituire presso la Camera di commercio. Detto organismo dovrà nominare un collegio composto da almeno tre esperti iscritti all'albo di nuova istituzione presso il Ministero della Giustizia (art. 2, co. 1, lett. o), L. 155/2017), nominati:

- dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede;
- dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- dalle associazioni di categoria.

Il procedimento avrà inizio su istanza di parte o a seguito di segnalazioni, mentre la competenza ad addvenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori sarà dell'organismo istituito presso la Camera di commercio. I **tempi** saranno **brevi**, non dovranno infatti superare complessivamente i sei mesi.

L'organismo dovrà dare immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Enti di Previdenza, Agenti delle riscossioni delle imposte) dell'avvenuta presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi di natura non giudiziale.

Il collegio dovrà verificare se sia stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori. Qualora il collegio non individui misure idonee a superare la crisi, l'organismo ne darà notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui ha sede il debitore.

3. Ruolo degli organi di controllo

Gli organi di controllo societari (collegio sindacale, revisore o società di revisione) assumono un ruolo di assoluta rilevanza. Verrà infatti istituito **l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di**

informare tempestivamente l'organismo istituito presso la Camera di commercio.

L'aspetto innovativo riguarda più l'obbligo di informativa che aspetti sostanziali, perché al revisore è già richiesto di verificare il presupposto della continuità aziendale e della consistenza minima obbligatoria.

Saranno invece determinati i criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'organismo non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori.

Sul punto si segnala che verranno **estesi i casi in cui diverrà obbligatoria la nomina dell'organo di controllo** (art. 14, L. 155/2017), anche monocratico, o del revisore, da parte della società a responsabilità limitata. Detto obbligo scatterà qualora la società per due esercizi consecutivi superi almeno uno dei seguenti limiti:

- totale dell'**attivo** dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- **ricavi delle vendite e delle prestazioni**: 2 milioni di euro;
- **dipendenti occupati in media durante l'esercizio**: 10 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore verrà meno per la società a responsabilità limitata, qualora per tre esercizi consecutivi non sia superato alcuno dei limiti di cui sopra.

Inoltre, se la società a responsabilità limitata, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'art. 2477, co. 5, c.c. il tribunale provvederà alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Inoltre **i creditori pubblici qualificati** (Agenzia delle Entrate, gli Enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, ecc.) **dovranno segnalare agli organi di controllo della società e, in ogni caso, all'organismo, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante, pena l'inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari.**

4. Indizi della crisi

La norma individua specifici **parametri per verificare l'esistenza della crisi d'impresa**. Detti indicatori sono i medesimi da utilizzarsi per il riconoscimento delle misure premiali in favore dell'imprenditore.

Si prevede infatti che il requisito della tempestività ricorra esclusivamente quando il debitore abbia proposto una delle predette istanze, entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando, in particolare:

- il **rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi**;
- l'indice di **rotazione dei crediti**;
- l'indice di **rotazione del magazzino**;
- l'**indice di liquidità**.

5. CRITICHE E CONCLUSIONI

Alla luce delle sopra citata riforma in *fieri*, appare quanto mai evidente quanto segue:

- il sistema di controllo interno, inteso come sistema di **governance**, organi ed organismi interni avranno un ruolo centrale di segnalazione preventiva di potenziali stati di pre-crisi;
- assume centralità, qualora ci fossero organizzazioni che ancora non lo ritenessero opportuno, l'implementazione, il miglioramento ed il costante aggiornamento di un efficiente ed integrato sistema di **controllo della gestione**, inteso come set di indicatori ed attività di reporting periodica, capaci di guidare in quantitativo la corretta, sana e prudente gestione d'impresa;
- diverrà sempre più necessaria, a tutti i livelli di ciascuna organizzazione la diffusione della **cultura della pianificazione e della programmazione**;

In conclusione si invitano le organizzazioni a valutare attentamente gli sviluppi futuri della normativa in oggetto, valutando l'opportunità di integrare i modelli organizzativi (anche in ottica D.Lgs. 231/2001 e di compliance) al fine di evitare duplicazioni di investimenti, ridondanze informative e di rendicontazione foriere di inefficienze ed aggravio di costi.

Tutto ciò senza dimenticare che la responsabilità di tutto ciò ricade sull'organo amministrativo, del quale si presume per legge (ex art. 2392 c.c.) una **responsabilità professionale** (e non più del "buon padre di famiglia"). Responsabilità alla quale il legislatore suggerisce con l'art. 2381 c.c. gli strumenti più adeguati per la sua gestione: la delega.

VESCOVO | MANAGEMENT CONSULTING FIRM è uno studio di consulenza professionale, che opera in ambito societario, aziendale e fiscale da oltre trent'anni

Crediamo fermamente che non sia possibile restare competitivi e crescere nel continuo senza sviluppare la necessaria flessibilità per adeguarsi e cogliere, innovando, i cambiamenti di un ambiente sempre più competitivo, discontinuo, globalizzato ed in forte accelerazione.

Con questa consapevolezza alla nostra quotidiana attività professionale affianchiamo un costante impegno alla ricerca, all'aggiornamento e all'approfondimento nei diversi ambiti e settori d'interesse.

Per conoscerci meglio visita il sito: www.vescovo.eu.

Per suggerimenti o maggiori informazioni contattateci all'indirizzo e-mail info@vescovo.eu o al seguente recapito telefonico +39 (06) 94 34 11 44.

Sede: Monte Porzio Catone (RM – Italia) Via Roma, n. 56 – 00078.